Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta



Regolamento per le vicende associative dei soggetti fiscalmente a carico

Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2025

e-mail: info@fondemain.it

PEC: fondemain@pec.it

Sito: www.fondemain.it



Art. 1 Oggetto

- 1. Con il presente Regolamento si dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.
- 2. Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art.12 del TUIR.
- 3. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico sono valide, in quanto applicabili, le previsioni statutarie e del Regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 2 Adesione

- 1. L'adesione del soggetto fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione a FONDEMAIN dell'aderente/beneficiario principale, ovvero in un momento successivo fintanto che quest'ultimo mantenga la sua qualifica di aderente/beneficiario.
- 2. La correlazione tra adesione del soggetto fiscalmente a carico e quella dell'aderente/beneficiario¹ cui lo stesso è a carico (di seguito "aderente principale/beneficiario") deve sussistere, pertanto, solo all'atto dell'adesione. L'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume poi una propria e distinta autonomia.
- 3. L'elaborazione e la stampa del modulo di "Richiesta di adesione per soggetto fiscalmente a carico" vengono effettuate presso le sedi del Fondo oppure del Gestore amministrativo, oppure presso le sedi dei soggetti eventualmente a ciò abilitati da parte del Fondo (quali per es. le Organizzazioni Sindacali).
- 4. L'adesione del soggetto fiscalmente a carico avviene compilando il suddetto modulo di "Richiesta di adesione per soggetto fiscalmente a carico", pubblicato nella sezione "Modulistica" del sito web e disponibile presso la sede del Fondo, con le seguenti precisazioni:
 - a) l'aderente principale/beneficiario e il soggetto fiscalmente a carico ove maggiorenne e capace (se minorenne o incapace: il suo genitore esercente la potestà genitoriale o il suo tutore legale) - firmano i due esemplari del modulo di adesione;
 - b) la mancanza di almeno una delle sottoscrizioni non consente l'adesione al Fondo. Un esemplare resta all'aderente, l'altro viene rilasciato al Fondo.

Art. 3 Contribuzione

- 1. L'aderente soggetto fiscalmente a carico può determinare autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti.
- 2. Il versamento della contribuzione può essere effettuato da parte:
 - del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace ovvero minore emancipato;
 - dell'aderente principale/beneficiario o del tutore;
 - del soggetto titolato a beneficiare della deducibilità fiscale dei versamenti.
- 3. Il versamento deve
 - avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente afflussi del Fondo con la causale "XSOGGX" (vedasi apposito facsimile, pubblicato sul sito web e disponibile presso la sede del Fondo);

Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche da parte del Fondo.



- essere accompagnato dal recapito al Fondo del modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico". In mancanza di tale modulo ", il Fondo non procede all'investimento delle somme sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
- 4. Il versamento e il recapito del modulo devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 del mese (o, se sabato o festivo, il primo giorno lavorativo successivo) per consentire che l'assegnazione delle quote avvenga con il valore quota del mese stesso; al versamento non viene riconosciuta valuta retroattiva. Qualora la data valuta per il Fondo sia successiva al giorno 20 del mese, l'investimento del contributo potrebbe avvenire con il valore quota del mese successivo a quello del versamento. L'assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell'aderente avviene nella prima valorizzazione del patrimonio utile in cui il versamento si è reso disponibile al Fondo.
- 5. I contributi vengono investiti nel comparto di investimento scelto. In caso di mancata indicazione, in sede di adesione, della scelta del comparto, i contributi saranno investiti nel comparto con il profilo di rischio più basso.
- 6. Entro il termine annualmente previsto per l'invio della certificazione utile ai fini della dichiarazione dei redditi, il Fondo attesta mediante apposita comunicazione all'aderente fiscalmente a carico l'importo della contribuzione pervenuta nell'anno precedente.

Art. 4 Spese a carico del soggetto fiscalmente a carico

1. Sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico gravano le spese dirette e indirette indicate nella Nota informativa del Fondo.

Art. 5 Prerogative

- 1. Il soggetto fiscalmente a carico iscritto al Fondo può eserciate tutte le prerogative connesse all'adesione riconosciute dalla normativa vigente.
- In caso di soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, tutte le richieste di liquidazione, prevedendo uno smobilizzo del capitale, devono essere richieste per suo conto dal soggetto esercente la potestà genitoriale o se del caso dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 6 Perdita requisiti

- 1. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'aderente principale/beneficiario, anche nell'ipotesi di uscita dal Fondo da parte di quest'ultimo, lo stesso potrà continuare ad alimentare liberamente la posizione del soggetto fiscalmente a carico.
- 2. Qualora l'aderente perda lo status di soggetto fiscalmente a carico:
 - ne dà comunicazione al Fondo;
 - è consentito mantenere aperta la posizione con o senza prosecuzione della contribuzione.
- Il soggetto fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR può altresì:
 - conservare la posizione, transitando ad altra tipologia di adesione esplicita, tramite compilazione dell'apposito modulo pubblicato sul sito web e disponibile presso la sede del Fondo, nel caso in cui l'attività lavorativa sia riconducibile all'area dei potenziali aderenti di FONDEMAIN;
 - conservare la posizione destinandovi il TFR maturando anche nel caso in cui l'attività lavorativa non sia riconducibile all'area dei potenziali aderenti di FONDEMAIN. In tale evenienza, su segnalazione dell'aderente, il Fondo identifica il datore di lavoro e fornisce allo stesso le istruzioni per effettuare i versamenti. Si avverte che, in questo caso,



l'aderente perde il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo contrattuale collettivo di riferimento.;

- trasferire ad altro Fondo pensione:
 - o in ogni momento, nel caso in cui l'attività lavorativa non sia riconducibile all'area dei potenziali aderenti di FONDEMAIN;
 - o trascorso il periodo minimo di partecipazione al Fondo, nel caso in cui l'attività lavorativa sia riconducibile all'area dei potenziali aderenti di FONDEMAIN.
- 4. Il soggetto fiscalmente a carico che abbia iniziato a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.